antidurata non inferiore ai tre anni. Tale agevolazione cumulabile con quelle di cui al punto a) non dovrebbe essere concessa più di due volte per contratto;

e) di concedere la sospensione pagamento premi per un semestre qualora l'assicurato sia costretto a ripetere l'anno scolastico per mancata classificazione in dipendenza di malattia, in quanto però il contratto abbia al momento della mancata classificazione un'antidurata di almeno 12 mesi;

d) di concedere il valore di riscatto (cumulo dei premi pagati meno una annualità di premio anche dopo due annualità di premio pagate), qualora per morte del padre contraente la famiglia dell'assicurato si venga a trovare (per dichiarazione dei singoli comandi della G.I.L. di zona) nella impossibilità di continuare nel pagamento dei premi;

e) di consentire la riduzione del costo polizza da lire cinque a lire tre e di concedere il totale abbuono di tale costo sulle polizze successive alla prima nei casi in cui in una stessa famiglia vengano stipulate più polizze "Balilla".

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive